

N° 31 – 26 settembre 2018

In questo numero:

- Chiarimenti sul cumulo delle professioni
- Una farmacia che non dispensa farmaci?
- Ricerca clinica da spiegare ai cittadini

PRIMO PIANO

Chiarimenti sul cumulo delle professioni

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani è intervenuta a chiarire la materia del cumulo soggettivo e oggettivo delle professioni sanitarie, disciplinato dall'articolo 102 del TULS. La giurisprudenza più recente ha ribadito che il divieto lì espresso nel TULS deve intendersi riferito al solo "cumulo soggettivo", il farmacista non può, pertanto, esercitare contemporaneamente più professioni sanitarie. (cfr. TAR Umbria sent. n. 421/2014; TAR Lombardia – sez. Brescia sent. n. 1692/2016; Cons. di Stato sent. n. 3357/2017). Da ultimo, con la sentenza n. 4877 dell'8 agosto 2018, il Consiglio di Stato -confermando la decisione del TAR Umbria - ha chiarito che "l'incompatibilità tra le professioni sanitarie e l'attività di farmacista attiene infatti esclusivamente ai profili deontologici delle relative attività, ed è manifestamente diretta ad evitare il rischio che, in casi di esercizio di entrambi i ruoli, si verifichino gravi distorsioni nel rapporto con i pazienti, o possibili conflitti di interessi o comunque in ogni caso sospetti che il medico-farmacista faccia luogo ad eccessive prescrizioni di medicinali "pro domo sua". Si rammenta che, con l'entrata in vigore della Legge 3/2018 sono oggi riconosciute come sanitarie anche le seguenti professioni: osteopata, chiropratico, chimico, fisico, biologo e psicologo. Considerato l'elevato numero di farmacisti iscritti anche all'Albo dei biologi, e che quindi hanno potuto esercitare entrambe le professioni prima dell'entrata in vigore legge, la FOFI ha investito della questione il competente Ministero della salute e avrà cura di fornire ogni utile chiarimento non appena disponibile.

Per quanto attiene al cumulo oggettivo, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, è possibile l'esercizio in farmacia anche di altre professioni sanitarie, fermi restando i divieti di comparaggio ed accaparramento di ricette. Come chiarito nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3357/2017, un'interpretazione restrittiva dell'art. 102 TULS "non è condivisibile e contrasta con il dato normativo e, in particolare, con la previsione dell'art. 1, comma 2, lett. c), del D. lgs. n. 153 del 2009 che, in attuazione dell'art. 11 del D. lgs. n. 69 del 2009, espressamente consente, tra i nuovi servizi, «la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano». L'evoluzione della normativa in materia mostra dunque che il divieto di cumulare la professione farmaceutica con l'esercizio di altre professioni o arti sanitarie non impedisce di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione, nell'ambito di appositi programmi di educazione sanitaria o di specifiche campagne contro le

principali patologie a forte impatto sociale, anche mediante visite mediche, la cui finalità, però, sia quella appunto di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria e l'anticipato contrasto di patologie a forte impatto sociale." Chiarisce, altresì, la sentenza che ovviamente l'eventuale "effettuazione di visite mediche nell'ambito delle giornate di prevenzione dovrà essere realizzata conformemente ... alle previsioni della normativa in materia e quindi, se del caso, dello stesso art. 45 del r.d. n. 1706 del 1938, il quale prevede che gli ambulatori medico-chirurgici devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi, e non debbono avere alcuna comunicazione interna con esse." Si precisa, dunque, che non sarà possibile effettuare all'interno della farmacia visite mediche e che le stesse, se previste, potranno essere effettuate in appositi ambulatori non annessi né comunicanti con la farmacia stessa. Ad avviso dei giudici amministrativi, "non sembrano pertanto incorrere nella violazione di detta normativa, anche alla luce delle fondamentali finalità sociosanitarie" la collaborazione "ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale" e la realizzazione di "campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale perseguite dall'art. 11, comma 1, lett. b) e lett. c), del D. lgs. n. 69 del 2009" né la previsione di giornate di prevenzione o di incontri periodici con un dermatologo e un odontoiatra, nell'ambito della prevenzione di cui si è detto.

PHARMACEUTICAL CARE

Una farmacia che non dispensa farmaci?

Lasciare la dispensazione ad altri soggetti, o ai robot, e dedicarsi alle nuove tecnologie. La proposta è stata avanzata, nel corso dell'edizione 2018 del Congresso dell'International Pharmaceutical Federation (Glasgow 2 settembre 2018), dall'economista sanitario Darren Baines della Bournemouth University. Proposta, è bene dirlo subito, rimasta largamente isolata che si basa su due presupposti. Il primo, storico, che il farmacista non nasce dispensatore del farmaco industriale, funzione che ha assunto negli ultimi 70 anni; il secondo che nessun'altra figura sanitaria ha oggi il tempo o l'occasione di confrontarsi con il paziente senza prenotazioni o appuntamenti. All'interno del panel di farmacisti che ha discusso questa proposta c'è chi ha fatto osservare che il contatto tra farmacista e paziente è mediato quasi sempre dalla dispensazione e che, come commentato dall'australiano Paul Sinclair, farmacista di comunità, sulla dispensazione si deve far leva per offrire altre prestazioni sanitarie. Come osservato sul Pharmaceutical Journal, però, c'è una via di mezzo. E' quella rappresentata dalla sperimentazione, condotta in Scozia, di farmacie dotate di un sistema di dispensazione automatizzato all'interno della farmacia, che funziona un po' come un bancomat, così da lasciare ai farmacisti al banco il tempo e la possibilità di dedicarsi al paziente che entra in farmacia perché ha un bisogno immediato e alle prestazioni rivolte alle condizioni croniche (MUR e altre).

CONVEGNI

Ricerca clinica da spiegare ai cittadini

AFI, con il patrocinio della Regione Lombardia, organizza il convegno "Importanza della ricerca clinica per la cura delle malattie: coinvolgimento del paziente, del cittadino, dei media" (venerdì 12 ottobre 2018, Piazza città di Lombardia, Milano). La giornata vuole affrontare in maniera concreta il rapporto tra cittadino e sperimentazione clinica. "Il cittadino/paziente/parente di paziente si trova ad affrontare dubbi e paure" si legge nella comunicazione della Direzione Generale Welfare della

Regione “ed è quindi alla ricerca di risposte che spesso vengono trovate in maniera frammentaria o peggio, scorretta, magari tramite web”. Medici, ricercatori, esponenti delle aziende farmaceutiche, associazioni no-profit cercheranno di rispondere ai molti quesiti del pubblico. Il convegno (gratuito) è aperto a tutti e per rendere ancor più efficace il momento di incontro è stato previsto di tenere il convegno nella piazza Città di Lombardia, allestendo spazi espositivi per le associazioni di pazienti e gli enti di ricerca.

[Programma della giornata e iscrizioni](#)